



31174/18

**ESENTE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Rel. Consigliere -


Dott. LUIGI CAVALLARO

- Consigliere -

CONTRATTA  
TERMINI  
PUBBLICO  
IMPIEGO

Ud. 25/09/2018 - CC

R.G.N. 16195/2017

Rep. 

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 16195-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

CONSORZIO (omissis) , in persona del  
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1302/2016 della CORTE D'APPELLO di  
MESSINA, depositata il 15/12/2016;

8137  
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA  
SPINA.

*[A large, faint, curved line, possibly a signature or a large mark, spans across the middle of the page.]*

*[A small, handwritten mark or signature.]*

### RILEVATO

**che** la Corte d' appello di Messina con sentenza del 15 novembre-15 dicembre 2016 nr. 1302 riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da (omissis) nei confronti dell'ente pubblico CONSORZIO (omissis) ( in prosieguo: il CONSORZIO) per il risarcimento del danno derivato dalla illegittima successione tra le parti di causa di sette contratti a termine; per l'effetto condannava il CONSORZIO al risarcimento del danno, liquidandolo in sei mensilità dell'ultima globale di fatto;

**che**, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava, in applicazione del principio enunciato da Cass. SU nr. 5072/2016, che il danno risarcibile nel pubblico impiego non era quello derivante dalla mancata conversione del rapporto di lavoro e che in caso di abuso derivante dalla successione di contratti a termine era misura dissuasiva e di tutela del lavoratore quella indennitaria prevista dall'articolo 32 comma 5 legge 183/2010, salva la prova di un maggior danno, che nella fattispecie di causa non era stata offerta;

**che** per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (omissis) (omissis), affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio (omissis) ;

**che** la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.

**che** il ricorrente ha depositato memoria

### CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

-con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione del D.Lgs. n. 165/2001, art. 36, della legge n. 183/2010, art. 32, degli articoli 1223 e 2727 cod.civ.

Con il motivo si assume che la ricostruzione del danno comunitario risarcibile operata nell' arresto delle Sezioni Unite di questa Corte nr. 5072/2016 non sarebbe conforme alla direttiva 1999/70 CE, in quanto non appresterebbe al lavoratore pubblico una tutela equivalente a quella garantita in caso di abuso del contratto a termine al lavoratore privato,

restando esclusa per il primo la risarcibilità del danno subito per la mancata assunzione a tempo indeterminato. Si fa istanza di rimessione degli atti in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, anche alla luce della analoga questione già sollevata dal Tribunale di Trapani con ordinanza del 5.9.2016;

-con il secondo motivo, in via gradata, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e dell'articolo 32 legge 183/2010, per avere la sentenza operato un'unica liquidazione forfettaria della indennità ex articolo 32 legge 183/2010 laddove tale indennità avrebbe dovuto essere distintamente quantificata in relazione a ciascuno dei contratti a termine conclusi;

**che** ritiene il collegio si debba respingere il ricorso.

Parte ricorrente con il primo motivo censura il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite questa Corte (Cass. S.U. 15/03/2016 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari. Piuttosto, dando atto che l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di *chance* di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

La Corte di giustizia pronunciandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di

Trapani, con la ordinanza del 5 settembre 2016, richiamata nell'odierno ricorso, partendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte ha osservato:

- sotto il profilo del principio di equivalenza: che da esso discende che gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna. Tanto le misure adottate dal legislatore nazionale nel quadro della direttiva 1999/70/CE al fine di sanzionare l'uso abusivo dei contratti a tempo determinato da parte dei datori di lavoro del settore pubblico che quelle adottate per sanzionare l'uso abusivo da parte dei datori di lavoro del settore privato attuano il diritto dell'Unione: di conseguenza le modalità proprie di questi due tipi di misure non possono essere comparate sotto il profilo del principio di equivalenza, in quanto entrambe hanno ad oggetto l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (sentenza CORTE DI GIUSTIZIA UE 7 marzo 2018 in causa C 494/2016, punti da 39 a 42) .

- sotto il profilo del principio di effettività:

- che gli Stati membri non sono tenuti, alla luce della clausola 5 dell'accordo quadro, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato sicchè non può nemmeno essere loro imposto di concedere in assenza di ciò un'indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 47);

- che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell'esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire ad un lavoratore che abbia sofferto— a causa dell'uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione— una perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell'Unione è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 50).

Il giudice europeo ha dunque esaminato e superato le censure mosse con il primo motivo di ricorso.

- quanto al secondo motivo, la interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui la indennità ex articolo 32 legge 183/2010 dovrebbe essere liquidata in ragione di ogni singolo contratto per il quale venga accertata la illegittimità del termine, è manifestamente infondata. Essa non tiene conto del fatto che il danno comunitario presunto, ex articolo 32 legge 183/2010, nel settore pubblico non è quello derivante dalla nullità del termine del contratto di lavoro ma è quello conseguente all'abuso per l'«utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», come prevede la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L'illecito si consuma allora non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione. E' dunque evidente che il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dall'articolo 32 legge 183/2010, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione;

**che**, pertanto, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio— ex articolo 375 cod.proc.civ.— in conformità alla proposta del relatore;

**che** le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

**che**, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

#### **PQM**


La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 25 settembre 2018



**IL PRESIDENTE**  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **5** DIC. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALABICO

